

**COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**  
**MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE**

TEL. 0776/98073

info@comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it

FAX 0776/98293

C.A.P. 03040

**Prot. n.1674 del 18.05.2022**

**Ordinanza n.8**

**TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI E**

**MANTENIMENTO RIPE LUNGO LE STRADE**

**IL SINDACO**

**Premesso** che l'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" enuncia:

- fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

- qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

**Dato atto che** il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

**Constatato che** ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi;

**Rilevato che**, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

**Considerato che** l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

**Preso atto che** lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, costituendo potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

**Ricordato inoltre che** l'art.31 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" enuncia:

- I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art.30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

Ritenuto, pertanto, necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali e su quelle vicinali ad uso pubblico;

Visti gli artt. 892-893-894 e 896 del vigente Codice Civile;

Letto l'ex art. 2051 del Codice Civile;

Visti gli artt. 5,6,7,29,31 e 197 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992, nonché il relativo regolamento di esecuzione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.689/1981;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50, l'art. 54 e l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Attesa la propria competenza a disporre nel merito, ai sensi della normativa fin qui richiamata

#### **ORDINA**

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico di:

- \* mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica;
- \* di provvedere al taglio dei rami delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono le lampade dell'illuminazione pubblica;
- \* Rimuovere nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- \* Assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
- \* Assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il libero deflusso delle acque meteoriche;

**IL TERMINE PER OTTEMPERARE ALLA PRESENTE ORDINANZA È FISSATO AL 02.06.2022.**

#### **AVVERTE**

- o Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferme restando le applicazioni delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 (Euro centosettantatré/00) ad € 694,00 (Euro seicentonovantaquattro/00), ai sensi dell'art.29 e 31 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada";
- Che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle siepi, dei rami, delle piante, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore



comunicazione, con incarico a ditta di fiducia, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

- Se per motivi di urgenza ed indifferibilità i lavori verranno eseguiti a mezzo di operai e mezzi comunali il corrispettivo verrà calcolato a seconda del costo orario degli operai impiegati e dei mezzi utilizzati;
- Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- Che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

#### **RAMMENTA ALTRESI'**

- che in caso di incidenti stradali causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;
- Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico di rispettare la presente ordinanza e il Servizio di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

LA TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE SUL SITO ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.SANTAMBROGIOSULGARIGLIANO.FR.IT ;
- ALLA PREFETTURA DI FROSINONE;
- ALLA PROVINCIA DI FROSINONE;
- ALLA ASTRAL S.P.A.;
- AL COMANDO CARABINIERI DI SANT'APOLLINARE;
- AI CARABINIERI FORESTALI DELLO STATO DI PONTECORVO (FR);
- AL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI FROSINONE.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L.n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

#### **SI PRECISA INOLTRE CHE**

Questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:  
Isp.Sup.Sc. di P.L. Michelangelo



**IL SINDACO**

*Avv. Sergio Messori*